



ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ONLUS L'AMICO FEDELE

Iscritta al Registro Regione Marche con Decreto n. 106/CRA_08 del 19/06/2006

STATUTO SOCIALE

Art.1): Costituzione e denominazione

È costituita un' associazione di volontariato senza scopo di lucro, con finalità esclusivamente solidaristiche ai sensi della normativa vigente (L.266/1991) denominata "L'amico fedele".

L'associazione assume qualifica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con tutti gli effetti fiscali e legali derivanti ai sensi della normativa vigente in materia (D.lgs. n. 460/1997).

Art.2): Sede

L'associazione ha sede provvisoria a San Benedetto del Tronto (AP) via Carlo Pisacane n.13.

Art.3): Durata

L'associazione ha durata illimitata.

Art.4): Oggetto e scopo

L'associazione non ha scopo di lucro, è retta da principi democratici, è apolitica e apartitica.

L'associazione ha lo scopo di tutelare e valorizzare la natura e l'ambiente sotto il particolare aspetto della tutela dell'animale.

Tali finalità verranno conseguite attraverso: l'incentivazione all'adozione degli animali

da affezione anche attraverso la collaborazione con i Canili locali, l'educazione dell'uomo al rispetto dell'animale, l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione al



rispetto degli animali presso le
della sterilizzazione

scuole, la pratica del censimento,

e della cura delle popolazioni feline al fine di ottimizzare il controllo sulle stesse
sotto

il profilo igienico-sanitario e protezionistico, l'organizzazione di manifestazioni
pubbliche divulgative di nozioni e informazioni animaliste, un'attività propositiva
di

tutte le iniziative attinenti al mondo-animale, la promozione e l'organizzazione di
tutte

le attività aventi ad oggetto la tutela degli animali, l'incontro, l'organizzazione e
la

formazione degli associati volontari che contribuiranno al raggiungimento degli
scopi

statutari.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad
eccezione

di quelle direttamente connesse ed accessorie.

Art.5): Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono
all'Associazione a

qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o
persone

fisiche, agli avanzi di gestione.

Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.

Per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività l'Associazione trae
risorse

economiche dalle seguenti entrate che costituiscono il fondo comune:

Contributi: quote associative e contributi degli aderenti, contributi di privati,

contributi di organismi internazionali;

Contributi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, finalizzati al
sostegno

di specifiche e documentate attività o progetti;

Rimborsi derivanti da convenzioni;

Donazioni e lasciti testamentari;



Redditi derivanti dal patrimonio e a quelle

dalle attività connesse e accessorie

istituzionali.

L'adozione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al

versamento della quota associativa.

I versamenti al fondo comune, diversi dalla quota di iscrizione annualmente stabilita

dal Consiglio direttivo, possono essere di qualsiasi entità e comunque sono a fondo

perduto.

Quanto versato dagli associati e da donatori esterni non potrà essere restituito,

neppure in caso di esclusione, morte o recesso dell'associato, né tantomeno può darsi

luogo ad alcuna ripartizione in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art.6): Soci

L'associazione può essere composta da persone fisiche e giuridiche che ne condividano

gli scopi e si impegnino a realizzarli ed è composta dalle seguenti categorie di soci:

A) Ordinari, B) Sostenitori

tutti i soci devono versare la quota sociale annuale che deve essere obbligatoriamente

versata entro fine aprile.

Sono ordinari i soci che prestano attività di volontariato, sono sostenitori quelli che si

limitano ad elargire donazioni e contributi economici.

Possono essere soci tutte le persone fisiche e giuridiche senza limitazioni di

cittadinanza, residenza, sesso, genere, religione, stato civile e analoghe limitazioni.

La perdita della qualifica di socio avviene:

- per mancato versamento della quota annuale entro il termine superiore previsto



- per recesso indirizzato al Consiglio direttivo presso la sede di cui all'art.2 tramite

racc.a.r. che avrà effetto dalla data di ricezione della stessa

- per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi tramite

provvedimento da notificarsi mediante racc.a.r. al domicilio dichiarato al socio, che

avrà effetto dalla data di ricezione della stessa.

Si intendono per gravi motivi i seguenti:

- Costanti comportamenti ostruzionistici che intralcino le attività dell'associazione;
- Comportamenti contrari al presente statuto che non siano espressamente autorizzati dal Consiglio Direttivo;
- Comportamenti illegittimi ossia contrari alla normativa vigente inerente alla tutela degli animali.

In nessun caso di perdita della qualifica di socio il socio avrà diritto alla restituzione

delle somme erogate tanto a titolo di iscrizione quanto ad altro titolo.

Tutti i soci concorrono, nei limiti dei propri obblighi istituzionali, ognuno secondo le

proprie capacità e disponibilità, al conseguimento dei fini istituzionali.

I soci non devono svolgere attività contrastanti o incompatibili con i fini dell'Associazione.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e modifiche

dello Statuto e dei regolamenti, per l'approvazione dei bilanci, per la nomina dell'organo direttivo.

Hanno diritto di concorrere alle cariche elettive dei soci i soci iscritti da almeno un anno o, in mancanza, quei soci che abbiano dato seria e continuativa dimostrazione di efficienza e volontà di conseguimento delle finalità associative come previsto dallo Statuto Sociale. Con ciò intendendosi la presenza alle riunioni, alle manifestazioni, alle decisioni gestionali e la capacità di autogestione connessa ad un alto senso di responsabilità.



Art.7): _____ Organi _____ dell'Associazione

Sono organi dell'associazione: - Assemblea; - Consiglio direttivo; - Presidente.

Art.8): Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota di iscrizione. Può essere convocata:

- dal Presidente
- da almeno 2 consiglieri
- da almeno 1/3 degli associati

L'Ordine del giorno dell'Assemblea (argomenti da trattare, luogo, giorno, ora) sarà notificato via e-mail all'indirizzo indicato nella scheda di iscrizione dell'anno in corso.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per: l'approvazione del

bilancio preventivo dell'esercizio in corso e del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, la nomina delle cariche sociali, la ratifica dell'entità delle quote annuali

stabilite dal Consiglio Direttivo, la delibera sull'eventuale destinazione di utili o di avanzi di gestione.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti almeno la

metà dei soci aventi diritto. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Essa delibera sugli argomenti del giorno a maggioranza assoluta, ovvero la metà più

uno dei presenti votanti.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche del presente statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea straordinaria può deliberare validamente sulle materie di sua competenza

con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto, indipendentemente dal numero dei presenti.



Lo scioglimento dell'associazione
2/3 dei soci.

deve essere deliberato da almeno i

Ogni socio ha diritto a un voto. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta

da altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente o dalla

persona designata dall'Assemblea stessa. Il segretario per la redazione del verbale

viene nominato di volta in volta.

Le deliberazioni dell'assemblea sono affisse nella sede sociale per un periodo di 15

giorni dalla data della deliberazione.

Art.8bis): Modalità di iscrizione e convocazione

Ogni socio al momento dell'iscrizione dovrà obbligatoriamente compilare il modulo di

iscrizione e ivi indicare, tra l'altro, il recapito cui vorrà che gli vengano inviate le comunicazioni ufficiali, pena l'inefficacia dell'iscrizione.

Art.9): Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 6 membri fra i

soci aderenti. I Consiglieri restano in carica per un periodo di 3 anni.

Al consiglio direttivo spettano i seguenti compiti: stabilire le modalità di applicazione

delle delibere dell'Assemblea, redigere il bilancio consuntivo, compilare i regolamenti

interni, stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l'attività sociale, stabilire le quote

annuali sociali, deliberare circa l'ammissione e l'esclusione dei soci, nominare i

responsabili delle attività in cui si articola la vita dell'associazione, compiere tutti gli

atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.



Si riunisce ogniqualvolta il

Presidente lo ritenga necessario o quando sia richiesto da

almeno 1/3 dei consiglieri.

I consiglieri esercitano le proprie funzioni in modo del tutto gratuito, ad esclusione

dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'associazione, debitamente documentate.

Art.10): Presidente

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma

legale dell'Associazione.

La prima nomina è indicata nell'atto costitutivo.

Egli presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché

ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza

e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha poteri di gestione ordinaria e straordinaria, in particolare egli vigila

sulla struttura e sui servizi dell'Associazione, determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità ed individuazione delle opportunità ed

esigenze dell'Associazione e degli Associati.

Il Presidente ha il potere di assegnare deleghe specifiche ai soci iscritti.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

Il Presidente dura in carica 2 anni.

Art.10bis): Vicepresidente

Il/la vicepresidente ha gli stessi poteri del/la Presidente quando questa non abbia la



possibilità di esercitarli, compresa la firma legale.

Art.11): Bilancio Consuntivo e preventivo

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio il Consiglio direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e deve sottoporre alla loro approvazione

il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

I bilanci devono essere depositati presso la sede legale dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'approvazione e a disposizione di tutti i soci.

Art.12):Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.13): Scioglimento

In caso di scioglimento per qualunque causa l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il

patrimonio a soggetti pubblici o privati che operino nel campo del volontariato-settore

sociale ambientale.

Art.14): Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del

seguito statuto e che non possa formare oggetto di compromesso, sarà rimesso al

giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza

formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo

l'arbitro
Piceno.

sarà

scelto

dal



Presidente del Tribunale di Ascoli